

E' assente per questa deliberazione l'Ass. Urro.

N. 324

Seduta del 11/12/2007

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO IN OPPOSIZIONE
AD ORDINANZA-INGIUNZIONE PROMOSSO DALLA SIGNORA
PERAZZO MARIA AVANTI IL TRIBUNALE DI MONZA

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Servizio Legale - Contratti che costituisce parte integrante del presente atto;
- ritenuto di accogliere la proposta;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49 - 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. n. 267/00;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio nel procedimento N.RG.8951/2007 di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per il pagamento di sanzioni amministrative promosso dalla signora Perazzo Maria avanti il Tribunale di Monza;
2. di conferire l'incarico di patrocinio legale agli avvocati Stefania Festucci, Lucilla Lo Campo, Patrizia Scheggia, del Servizio Legale-Contratti dell'Ente, in via congiunta e disgiunta tra loro;
3. di dare atto che la spesa complessiva per oneri di giudizio sarà impegnata con successivo atto dirigenziale;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/00.

RELAZIONE

Con ricorso promosso avanti il Tribunale di Monza (R. G. 8951/07) la signora Perazzo Maria presentava opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa dal Sindaco in data 13 marzo 2007 -protocollo Generale n. 24236- con la quale si ingiungeva il pagamento della somma complessiva di Euro 1.295,60 richiesta quale sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni dell'art.2 Legge 283/62 e dell'art. 9, comma 3, Legge Regionale 30/03 in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

Con decreto notificato al Comune di Sesto San Giovanni in data 11.9.2007, il Giudice dell'opposizione fissava l'udienza per il giorno 20 dicembre.

A seguito del parere del Servizio Legale-Contratti, il Responsabile dello Sportello Unico Commercio-Artigianato procedeva all'annullamento in via di autotutela dell'ordinanza ingiunzione per la parte che riguarda la signora Perazzo, provvedendo a notificare il provvedimento medesimo alla ricorrente sia personalmente che presso il legale incaricato della difesa, prima della data dell'udienza sopra indicata.

Successivamente, il Servizio Legale-Contratti contattava l'avv.to Cardamone al fine di accordarsi sulla rinuncia alla causa per cessazione della materia del contendere, nonché per la compensazione delle spese legali.

Fallito il tentativo di accordo sulla compensazione delle spese, considerato che l'annullamento in autotutela del provvedimento opposto, stante la richiesta di condanna alle spese di giudizio avanzata nel ricorso introduttivo, non esime il giudice adito dal pronunciarsi sulla stessa, si ritiene opportuno procedere alla formale costituzione in giudizio al fine di far valere la cessazione della materia del contendere e richiedere la compensazione delle spese legali.

Pertanto, concordando lo stesso Sportello Unico Commercio-Artigianato sulle valutazioni sopra espresse, si propone di provvedere alla costituzione nel giudizio n°. R. G. 8951/07 di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa per violazioni alle norme in materia di somministrazione di alimenti e bevande promosso dalla signora Perazzo Maria avanti il Tribunale di Monza, conferendo l'incarico di patrocinio legale in via congiunta e disgiunta tra loro, agli avvocati Stefania Festucci, Lucilla Lo Campo, Patrizia Scheggia, del Servizio Legale-Contratti, con riserva di successiva imputazione dell'impegno di spesa per le spese di giudizio con determinazione dirigenziale.

Sesto San Giovanni, 10 dicembre 2007

IL FUNZIONARIO
Avv.to Stefania Festucci

Visto:

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONI
Dott. Massimo Piamonte